



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CONGRESSUALI NAZIONALI (Approvato il 21 febbraio 2020 – integrato 17 dicembre 2020 – integrato 17 settembre 2024)

1. Indizione delle elezioni del Consiglio Nazionale

Per le elezioni del Consiglio Nazionale si applicano le norme contenute nell'art 37 dello Statuto.

2. Componenti del Congresso ordinario elettivo

I componenti del Congresso ordinario elettivo sono:

- a. I Presidenti Regionali;
- b. I componenti le Assemblee Regionali;
- c. Gli altri componenti i Consigli Regionali;
- d. I Presidenti Provinciali;
- e. Il Presidente Nazionale in carica;
- f. I Consiglieri Nazionali in carica.

Per le Unioni Provinciali di Trento, Bolzano e Aosta partecipano al Congresso oltre il Presidente Provinciale anche un rappresentante ogni 100 associati o frazione (art. 27 1° comma) e i delegati provinciali eletti in ragione di 1 ogni 30 associati o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli associati del triennio precedente contabilizzato al 31 dicembre (art. 25, 4° comma).

L'Ufficio di Presidenza Nazionale dopo la delibera di convocazione del Congresso ordinario o straordinario invita le province di Aosta Bolzano Trento ad indire apposite assemblee per l'elezione. Per interpretazione sistematica di cui agli articoli 7, 15, 25 comma 4 e 37 comma 4, dello Statuto, gli associati utili alla determinazione del numero dei delegati o dei consiglieri sono sempre da intendersi come associati effettivi, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a (esclusi quindi gli associati sostenitori, i simpatizzanti e gli onorari).

3. Convocazione del Congresso ordinario elettivo

1. L'Ufficio di Presidenza, almeno 6 mesi prima, della scadenza del Consiglio Nazionale in carica, fissa la data del Congresso ordinario elettivo che dovrà svolgersi non prima e non oltre 60 giorni rispetto alla scadenza del quadriennio di mandato.
2. L'Ufficio di Presidenza, verifica la composizione del nuovo Consiglio Nazionale da eleggere ai sensi dell'art. 37, comma 4, dello Statuto; qualora il calcolo proporzionale dei seggi evidenzia un numero decimale, procederà all'arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità significativa, e per eccesso in caso di quoziente esattamente pari a 0,5.
3. L'Ufficio di Presidenza:

- a) Comunica, almeno 6 mesi prima, ai Presidenti Regionali e alle Province Autonome, la composizione del nuovo Consiglio Nazionale ed i seggi attribuiti ad ogni Regione o Provincia Autonoma. Comunica altresì la data del Congresso, quella dello svolgimento delle operazioni elettorali e la data ultima per la presentazione delle liste (cfr art. 37 comma 2 Statuto);
 - b) Nomina, almeno 65 giorni prima della data fissata per la celebrazione del Congresso ordinario elettivo, una commissione Pre-Elettorale composta da tre membri effettivi e tre supplenti che provvederà alla ricezione dell'elenco degli iscritti candidabili verificandone la regolarità;
 - c) Invita, con la comunicazione di cui al precedente art. 3 c. 3 lett. a), i Presidenti Regionali e le Province Autonome a presentare alla commissione Pre-Elettorale, almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione del Congresso ordinario elettivo, le candidature deliberate ai sensi dell'art. 37 dello Statuto. Tali candidature dovranno essere previste in un numero minimo corrispondente al 100% dei seggi attribuiti a ciascuna Regione o Provincia Autonoma;
 - d) Invia, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni a tutti i Congressisti, specifico avviso di convocazione che dovrà contenere: il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e che dovrà essere spedito mediante una delle seguenti modalità: posta elettronica certificata, raccomandata a/r, fax, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione. Della convocazione deve essere dato altresì avviso tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. Le operazioni elettorali si svolgeranno nella giornata indicata nell'avviso di convocazione dalle ore 9:00 alle ore 15:00. Al termine delle votazioni avranno luogo le operazioni di scrutinio.
4. Qualora la data fissata all'articolo 3.1 del presente regolamento non consenta di determinare il secondo e terzo contingente previsti dall'articolo 37 comma 4 lettera a) dello Statuto, la composizione del nuovo Consiglio Nazionale ed i seggi attribuiti ad ogni Regione o Provincia Autonoma saranno determinati dall'Ufficio di Presidenza, in via provvisoria, nel seguente modo:
- con riferimento al secondo contingente, prendendo a riferimento i dati al 31 dicembre del secondo anno precedente le elezioni del Consiglio Nazionale;
 - con riferimento al terzo contingente, tenendo conto della media degli associati effettivi, in regola con il pagamento della quota associativa, del 2° 3° e 4° anno precedenti le elezioni del Consiglio Nazionale.

Successivamente, almeno 140 giorni prima della data fissata all'articolo 3.1 del presente regolamento, l'Ufficio di Presidenza provvederà a comunicare ai Presidenti Regionali e alle Province Autonome, la composizione definitiva del nuovo Consiglio Nazionale ed i seggi attribuiti ad ogni Regione o Provincia Autonoma sulla base di quanto previsto dall'articolo 37 comma 4 lettera a) ed in particolare:

- con riferimento al secondo contingente, prendendo a riferimento i dati al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni del Consiglio Nazionale;
- con riferimento al terzo contingente, tenendo conto della media degli associati effettivi, in regola con il pagamento della quota associativa, del 1° 2° e 3° anno precedenti le elezioni del Consiglio Nazionale.

4. Elettorato passivo

Hanno diritto ad essere votati per essere eletti negli organi nazionali dell'Associazione: tutti i candidati comunicati dai Consigli Regionali entro il termine di cui al precedente art. 3 c. 3 lettera c) con anzianità non inferiore a 3 anni (art. 37 Statuto) che risultino in regola con il pagamento della quota associativa (art. 9 Statuto) e non si trovino in condizioni di incompatibilità (art. 54 Statuto).

5. Candidatura

1. L'associato che intende candidarsi al ruolo di Presidente Nazionale dell'Associazione dovrà presentare all'Ufficio di Presidenza la propria candidatura almeno 180 giorni prima rispetto alla data di svolgimento del Congresso Elettivo (precedente art. 3 comma 1). La presentazione di candidatura potrà pervenire presso gli Uffici di Ancl Nazionale con qualsiasi mezzo utile ad attestarne l'invio e la notifica. Nella comunicazione di indizione del Congresso Elettivo, sarà fatto specifico avviso della scadenza indicata nel presente comma.

2. Le candidature per i componenti del Consiglio Nazionale, deliberate dalle Unioni Provinciali, dovranno essere presentate al Consiglio Regionale almeno 60 giorni prima del termine assegnato ai Consigli Regionali per la presentazione delle candidature (rif. precedente art. 3 comma 3 lettera c) del presente Regolamento); il Consiglio Regionale, in mancanza di delibera all'unanimità dei nominativi dei candidati deliberati dalle Unioni Provinciali, dovrà comunque procedere alla ratifica di tutte le candidature ricevute, limitandosi alla sola verifica dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo.

3. In tutti i casi in cui la delibera Regionale sulle candidature non avvenga all'unanimità, o il numero di possibili candidati indicati nelle delibere Regionali o Provinciali sia superiore al numero degli eleggibili per quella regione, secondo quanto stabilito nell'art. 37 comma 4 dello Statuto, il candidato Presidente sceglie i candidati da inserire nella propria lista tra coloro che sono stati indicati nelle delibere Regionali o Provinciali secondo quanto stabilito nell'art. 37 comma 4 dello Statuto.

4. Qualora una Regione in cui è costituito il Consiglio Regionale o una Provincia Autonoma non deliberasse alcuna candidatura, la stessa verrà considerata rinunciataria del diritto di elettorato/rappresentanza nel Consiglio Nazionale ANCL e l'Ufficio di Presidenza ne valuterà il commissariamento.

5. Ogni lista deve contenere le candidature riferite a:

- a) Presidente Nazionale;
- b) Componenti del Consiglio Nazionale e relative surroghe;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori, tre membri effettivi e due membri supplenti;
- d) Collegio Nazionale dei Probiviri, tre membri effettivi e due membri supplenti.

6. Dovrà altresì contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti previsti per il nuovo consiglio e non inferiore al 75% del medesimo numero, proporzionalmente al numero di consiglieri eleggibili per singola Regione. La lista dovrà inoltre contenere candidati in surroga nella misura minima del 15% dei candidati effettivi. In caso di lista unica, con un numero insufficiente di candidati, così come previsto dall'art. 37 comma 4 dello Statuto:

- La commissione Pre-Elettorale, entro il 15° giorno anteriore la data fissata per le elezioni, avvisa i candidati Presidente delle liste da integrare e li invita a provvedere alle integrazioni;
- I candidati Presidenti dovranno provvedere entro e non oltre il 10° giorno anteriore alla data fissata per le elezioni alla ripresentazione delle liste integrate alla Commissione Pre-Elettorale attingendo dalle candidature deliberate e non inserite in lista.

7. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte dal solo simbolo ANCL ed eventuali scritte identificative. Sono ammesse comunque le liste che recano sia l'indicazione del motto che del contrassegno.

8. Le liste dovranno contenere le generalità del candidato, la provincia di appartenenza, nonché la firma di accettazione da parte del candidato stesso che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, da apporre in presenza del Presidente della Commissione Pre-Elettorale o di un pubblico ufficiale o del Presidente dell'UP di appartenenza, il quale ne dichiara l'autenticità.

9. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena l'esclusione del candidato presente su più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati e nel numero minimo di candidati.

6. Sottoscrizione delle liste

Ciascuna lista per essere valida e concorrere alla competizione elettorale deve essere sottoscritta da non meno di 35 congressisti presentatori, non candidati, aventi diritto al voto.

7. Presentatori di lista

I Congressisti, presentatori di lista, sono ammessi a firmare secondo le norme previste dall'art. 5 punto 8 del presente Regolamento Elettorale.

8. Incompatibilità

1. Il candidato non può essere contemporaneamente presentatore di lista.
2. Non è consentito essere candidato in più liste.
3. Il presentatore non può presentare più di una lista.

9. La scheda elettorale

Le liste, nella stampa delle schede elettorali, manterranno la numerazione assegnata ad opera della commissione Pre-Elettorale che saranno così predisposte:

- Unica scheda per la elezione del/i candidato/i alla carica di Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- Unica scheda per la elezione, del Collegio Nazionale Sindaci Revisori e Collegio Nazionale Probiviri;
- Le schede elettorali dovranno contenere l'indicazione di tutte le liste validamente presentate, riportando il nome del candidato Presidente e di ciascun candidato secondo l'ordine della lista, nonché l'avvertenza "barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del candidato Presidente per esprimere il voto di lista" "barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze dei candidati";
- Dovranno altresì contenere specifico spazio per l'apposizione della firma del Presidente del Seggio Elettorale.

10. Espressione del voto

1. Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista.
2. L'espressione di una singola preferenza determina l'assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato votato. Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati.
3. Potranno essere espresse preferenze sino al 30% del numero dei componenti del CN così come quantificati all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento la commissione Pre-Elettorale calolerà il numero di preferenze arrotondando il quoziente per difetto.
4. Non è ammesso il voto disgiunto in caso di più liste.

11. Svolgimento delle operazioni elettorali.

1. Il Presidente Nazionale:

- a) Dà avvio alle operazioni elettorali proponendo al Congresso la trasformazione della

commissione Pre-Elettorale in seggio elettorale; all'interno dello stesso i membri individuano: il Presidente, il Segretario e scelgono un idoneo numero di scrutatori tra i congressisti non candidati e non presentatori di lista.

2. Il seggio elettorale:

- a) Predispone un'urna debitamente sigillata per l'elezione del Consiglio Nazionale ed una anch'essa sigillata per l'elezione del Collegio dei Revisori e dei Proviviri nonché una o più cabine elettorali che assicurino la segretezza del voto.

3. Il Presidente del seggio:

- a) Dichiara pubblicamente aperta l'assemblea elettorale;
- b) Si assicura che tutto sia predisposto per la regolare esecuzione delle votazioni e sigla le schede elettorali;
- c) Verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
- d) Dà inizio alle operazioni elettorali;
- e) Prende atto, nel verbale, del numero di voti espressi e verifica l'integrità delle schede. Per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno tre componenti del seggio;
- f) Scaduto l'orario del voto e dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nel seggio, dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità delle operazioni di voto, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli scrutatori, alle operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni del Consiglio Nazionale. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
- g) Compiuto lo scrutinio, ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti.

4. Il Segretario del Seggio:

- a) Redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni di voto, annotandovi tutte le attività di apertura, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio, di proclamazione degli eletti. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti.

Chiunque abbia diritto a partecipare al Congresso elettorale può presenziare alle operazioni di scrutinio.

12. Attribuzione numero consiglieri

1. Nel caso di lista unica i seggi verranno attribuiti secondo la composizione del Consiglio di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Nel caso di più liste concorrenti, alla lista più votata verranno attribuiti il 75% dei seggi su base regionale, troncando la parte decimale del quoziente. Alla lista o alle liste perdenti verranno assegnati il 25% dei seggi, su base regionale, troncando la parte decimale del quoziente.
3. I seggi residui verranno attribuiti alla lista o alle liste perdenti, fino a raggiungere, complessivamente, il 25% per cento dei seggi totali, con eventuale arrotondamento all'unità superiore, privilegiando i candidati delle regioni dove dette liste avranno conseguito la parte decimale del quoziente più alta e, in caso di più regioni con la parte decimale del quoziente di pari importo, scegliendo le regioni in cui dette liste avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. Quale ulteriore criterio, ove necessario, si considererà il numero degli iscritti della Regione. Tutti gli altri seggi verranno attribuiti alla lista vincitrice.
4. I seggi tra le liste perdenti, ferma restando la loro attribuzione su base regionale conformemente al punto 2, verranno attribuiti proporzionalmente, facendo 100 il totale dei voti riportati dal complesso delle liste perdenti. La parte decimale dei quozienti dei seggi attribuiti alla più votata delle liste perdenti verrà arrotondata all'unità per eccesso. La parte decimale dei quozienti dei

seggi attribuiti alle altre liste perdenti verrà azzerata.

5. Pertanto il Consiglio Nazionale, sarà così composto: Consiglieri eletti nel primo contingente obbligatori, Consiglieri eletti nel secondo e terzo contingente in proporzione ai voti ottenuti. Nel caso di parità il seggio verrà attribuito per sorteggio.

13. Norme per l'elezione dei Sindaci Revisori e dei Probiviri

1. Alla lista che risulterà maggioritaria nei risultati di voto verranno attribuiti, 2 Sindaci Revisori e 2 Probiviri.
2. Alle minoranze saranno garantiti, un Sindaco Revisore ed un Probiviro. Qualora dalla ripartizione proporzionale dei seggi si verificassero dei resti, gli stessi verranno attribuiti alla lista che avrà conseguito i valori decimali più vicini alla unità superiore. Nel caso di parità il seggio verrà attribuito alla lista vincente.
3. In assenza di liste concorrenti per le elezioni del Collegio dei Sindaci Revisori e o Probiviri, risulteranno eletti i candidati dell'unica lista presentata.

14. Norme comuni

1. La sostituzione, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio Nazionale o del Collegio dei Sindaci Revisori o del Collegio dei Probiviri, avverrà nell'ambito della stessa lista nella quale il sostituito è stato eletto.